APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI STIPULATE IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 24 FEBBRAIO 1940, RELATIVE AL TRAFFICO DI FRONTIERA ED ALLA REPRESSIONE DEL CONTRABBANDO

Art. 1 (Approvazione)

Piena ed intera esecuzione e' data alle seguenti Convenzioni stipulate in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 24 febbraio 1940:

a) Convenzione per il traffico di frontiera con Protocollo finale;

b) Convenzione per la repressione del contrabbando e delle altre infrazioni alle disposizioni doganali, con Protocollo finale.

Versione in vigore dal 2 agosto 1940, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione delle Convenzioni stipulate in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 24 febbraio 1940, relative al traffico di frontiera ed alla repressione del contrabbando
Estremi	Legge 30 maggio 1940, n. 835
Partizione	Approvazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-delle-convenzioni-stipulate-in-roma-fra-l-italia-e-la/approvazione-art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it